



Prot. 2020p.90/SM/sb

Roma, 31 Marzo 2020

Alle Segreterie Regionali e
Alle Segreterie Territoriali
FILLEA CGIL

L o r o S e d i

Oggetto: URGENTI CHIARIMENTI SULLE disposizione per il sostegno al reddito dei lavoratori imprese artigiane (settore legno e lapideo) per causale “sospensione dell’attività per Coronavirus”

Car* compagn*

Ci stanno arrivando da parte delle aziende del settore artigiano legno e lapideo le richieste per accedere agli ammortizzatori sociali per l’emergenza Covid-19. Tenendo fuori le imprese artigiane di settore che accedono alla CIGO, registriamo che molte aziende stanno chiedendo l’esame congiunto per la cassa integrazione in deroga (CIGD), poiché non versano al Fondo bilaterale dell’artigianato (FSBA) come è previsto dal CCNL.

Ma come è stato ulteriormente chiarito nella circolare n. 47 dell’INPS*, le aziende artigiane devono rivolgersi al fondo di settore, di conseguenza non è previsto che possano accedere alla CIGD.

**d. 1) Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015
Il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 19, prevede che i datori di lavoro possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale “emergenza COVID-19” ai Fondi bilaterali alternativi. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020, trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.*

d. 1.1) Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato

In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

d. 1.2) Domande di accesso all’assegno ordinario Si rammenta che la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei

lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all'ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.

Sebbene ancora vanno chiariti molti punti in queste ore con il Ministero rispetto alle modalità di iscrizione al fondo contestuale alla richiesta della prestazione ed alla capienza delle risorse, è importante che le aziende non perdano ulteriore tempo seguendo il percorso sbagliato.

Vi preghiamo, quindi, di attivarvi per recuperare eventuali errori da parte dei consulenti e delle aziende in tal senso e di informarli affinché non facciano la richiesta sbagliata.

Vi terremo chiaramente informati appena avremo ulteriori dettagli.

Fraterni saluti

p. il Dipartimento Impianti Fissi
Serena Morello



p.la Segreteria Nazionale
Tatiana Fazi

